

LINEE GUIDA COORDINATE IN ORDINE AI PROFILI ORGANIZZATIVI - FUNZIONALI DELLE ATTIVITA' DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI D'IMPRESA

Il giorno 12 Novembre 2020 in Bari, nel Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola:


- Il dott. Domenico De Facendis, presidente del Tribunale di Bari;
- il dott. Roberto Rossi, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
- l'avv. Giovanni Stefanì, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- il dott. Elbano De Nuccio, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari;
- la dott.ssa Raffaella Simone, presidente della Sezione IV Civile del Tribunale di Bari;
- il dott. Giuseppe Dentamaro, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari

PREMESSA

L'efficacia delle procedure concorsuali, sia sotto il profilo del soddisfacimento dei creditori, sia sotto quello della conservazione degli assets aziendali, è profondamente condizionata dalla tempestività dell'emersione delle crisi d'impresa. Nel contempo è essenziale, affinché le procedure concorsuali non si riducano a vuoti simulacri, privi di alcuna reale utilità per i creditori, che si assicuri un'incisiva e non episodica azione di repressione delle condotte fraudolente volte a svuotare i patrimoni delle imprese in crisi.

In questa duplice prospettiva si è ritenuto necessario, in esito ad un approfondito confronto tra i magistrati che all'interno del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bari si occupano della materia, stabilire delle linee guida, al fine di assicurare un funzionale e coordinato esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice ed al pubblico ministero nell'ambito dei procedimenti relativi alla crisi d'impresa.

La scelta nasce dalla consapevolezza, da un canto, che il pubblico ministero, esercitando il potere di richiesta di fallimento, può contribuire all'emersione tempestiva delle situazioni d'insolvenza, incentivando eventualmente l'imprenditore ad accedere a procedure alternative, e che però la principale fonte d'informazione del pubblico ministero è rappresentata dalle segnalazioni delle situazioni d'insolvenza da parte dei giudici dei procedimenti civili e, dall'altro canto, che il pubblico ministero svolge le indagini per i fatti di bancarotta ed esercita l'azione penale, ma lo svolgimento



della funzione inquirente è concretamente e grandemente condizionato dalla qualità del primo flusso informativo assicurato dal curatore fallimentare, che è nominato dal tribunale e sul quale il tribunale esercita le funzioni di vigilanza.

L'obiettivo è quello di delineare delle prassi virtuose, connotate da ragionevole stabilità e quindi in grado di orientare l'attività dei due uffici nella duplice prospettiva indicata anche a fronte delle criticità che possono derivare dal fisiologico mutamento dei magistrati addetti alla materia, ferme ovviamente restando la periodica verifica, con la stessa metodologia del confronto, delle soluzioni individuate e l'autonomia del magistrato nelle opzioni interpretative del dettato legislativo, che possano interagire con i profili essenzialmente organizzativi-funzionali delle linee guida elaborate, e con riferimento all'eventuale peculiare specificità del caso concreto.

Nel contempo l'individuazione e pubblicizzazione delle linee guida, assicurando la conoscenza preventiva da parte di tutti i soggetti interessati del *modus operandi* dei due uffici, risponde anche ad un'esigenza di prevedibilità dell'azione giudiziaria in un settore nella quale essa è particolarmente avvertita.

Le linee guida riguardano:

- la fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art.7 L.F. dei giudici dei procedimenti civili al pubblico ministero e l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento;
- i rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero a seguito della dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento ai tempi, al contenuto ed alla qualità dei flussi informativi;
- i rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero nelle diverse fasi della procedura di concordato preventivo;
- le determinazioni del pubblico ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della massa dei creditori, offesa da condotte di bancarotta fraudolenta

1. La fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art.7 L.F. dei giudici dei procedimenti civili al pubblico ministero e l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento

1.1 Le segnalazioni ex art.7 L.F. del giudice del procedimento per dichiarazione di fallimento

Nel corso dei procedimenti per dichiarazione di fallimento promossi dai creditori, in caso di desistenza del creditore, il Tribunale Fallimentare valuta in ogni caso se alla luce delle risultanze istruttorie, con riferimento in particolare alla complessiva situazione economico finanziaria dell'impresa che da essa si evince, la desistenza possa apprezzarsi come elemento indicativo dell'insussistenza di una condizione d'insolvenza, procedendo altrimenti alla segnalazione ex art.7 L.F. al pubblico ministero.

Al fine dell'adeguatezza di tale valutazione risulta essenziale l'acquisizione agli atti della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata che l'impresa debitrice dovrebbe depositare ai sensi dell'art.15 c.5 L.F. nonché d'informazioni su circostanze rilevanti in quanto attinenti a tipici sintomi d'insolvenza che normalmente

non sono nella disponibilità del creditore ricorrente (e quindi normalmente non risultano dai documenti allegati al ricorso per dichiarazione di fallimento) come l'esistenza di procedure esecutive promosse da altri creditori e di debiti scaduti di significativo ammontare verso erario ed enti previdenziali.

Per questa ragione nel decreto di fissazione dell'udienza è sempre disposta la richiesta urgente (e quindi nel rispetto del termine di 45 giorni tra il deposito del ricorso e la data della prima udienza, previsto dall'art.15 L.F.) d'informazioni alla Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica (indirizzo E mail: *massimo.bernardi@giustizia.ito* all'Agenzia delle Entrate ed agli enti previdenziali o al concessionario per la riscossione, da comunicarsi con modalità telematica. Per la stessa finalità, nel caso di mancato deposito da parte dell'impresa debitrice della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata l'accoglimento di qualunque richiesta di differimento della decisione è in ogni caso subordinata all'effettuazione di tale deposito in un termine brevissimo salvo il breve differimento per consentirne il deposito.

1.2 L'iniziativa del pubblico ministero a seguito di segnalazione ex art.7 L.F.

Quando perviene alla Procura della Repubblica la segnalazione ex art. 7 L.F. è iscritto un procedimento nel registro Modello 45, che è assegnato ad uno dei sostituti che si occupano specificamente della materia.

L'ufficio, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria, provvede tempestivamente all'acquisizione, se non già risultanti dagli atti, degli ultimi bilanci dell'impresa e d'informazioni sui relativi debiti erariali e previdenziali e sulle procedure esecutive promosse nei confronti della stessa, nonché, quando appaia utile, su altre circostanze come la chiusura della sede dell'impresa. Nel termine di circa 30 giorni dalla comunicazione del giudice, il pubblico ministero decide se presentare ricorso per dichiarazione di fallimento, risultando alla luce degli elementi acquisiti la sussistenza dello stato d'insolvenza, o disporre l'archiviazione.

1.3 L'iniziativa del pubblico ministero a seguito di emersione d'indici d'insolvenza da procedimenti penali

La Procura della Repubblica organizza un'attività di monitoraggio sistematico dei procedimenti relativi ai c.d. reati spia di situazioni d'insolvenza d'impresе come i reati tributari o per omesso versamento di contributi previdenziali, reati societari, sottrazione di beni pignorati, appropriazioni indebite di beni concessi in locazione finanziaria.

In presenza di procedimenti per tali reati o altri ritenuti in concreto sintomatici di una situazione d'insolvenza di un'impresa, si provvede all'iscrizione di un procedimento nel registro Modello 45, con acquisizione allo stesso degli atti rilevanti del procedimento penale, degli ultimi bilanci dell'impresa e d'informazioni sull'ammontare totale dei debiti erariali e previdenziali risultanti nei confronti della società, nonché sull'esistenza di procedure esecutive. In esito a tali attività il pubblico ministero, se emerge lo stato d'insolvenza, presenta il ricorso per la dichiarazione di fallimento.

2. I rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero a seguito della dichiarazione di fallimento con particolare riferimento ai tempi, al contenuto ed alla qualità dei flussi informativi

2.1 L'attività della Procura della Repubblica a seguito della comunicazione della sentenza di fallimento

A seguito della comunicazione della sentenza di fallimento è iscritto un procedimento nel registro modello 45 (salvo che il procedimento risulti già iscritto come previsto ai punti 1.4 e 1.5), il cui numero è subito comunicato dalla segreteria della Procura della Repubblica alla cancelleria fallimentare per il suo inserimento in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al pubblico ministero.

Entro il termine di giorni quindici la Procura della Repubblica, tramite il personale della Guardia di Finanza, pone a disposizione del curatore fallimentare (la cui mail sarà da questi immediatamente comunicata alla Guardia di Finanza della sezione della Procura, mail: *massimo.bernardi@giustizia.it*), al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le verifiche occorrenti per la redazione di una adeguata relazione ex art.33 L.F., l'elenco dei rapporti finanziari estratto dalla relativa sezione dell'Anagrafe Tributaria (per consentire al curatore l'immediata individuazione di banche ed altri soggetti finanziari ai quali chiedere la trasmissione degli estratti conto di almeno gli ultimi tre anni), gli elenchi dei clienti e dei fornitori (per consentire al curatore di richiedere loro la trasmissione delle relative schede contabili intestate alla impresa fallita nei casi d'inesistenza, inaffidabilità o mancato aggiornamento delle scritture contabili) e l'elenco degli atti registrati.

Trasmetterà inoltre la Procura al curatore:

- il certificato storico C.C.I.A.A. e copia dei bilanci relativi ai cinque anni precedenti alla dichiarazione di fallimento o (se precedente) all'effettiva cessazione dell'attività.
- le generalità complete e l'attuale residenza dell'amministratore della società fallita e di quanti altri si siano succeduti nella carica.
- le generalità dei soci della società fallita, ricostruendo anche le eventuali cessioni delle quote/azioni con riferimento ai cinque anni precedenti alla dichiarazione di fallimento o (se precedente) all'effettiva cessazione dell'attività.
- la formazione nel tempo dei debiti nei confronti dell'erario (**iscritti a ruolo**), come risultante da AT
- l'indicazione di eventuali verifiche fiscali eseguite, riportando solo i dati essenziali (numero e data del PVC, ente accertatore ecc...)
- gli attuali incarichi sociali o partecipazioni societarie degli amministratori e soci della fallita, come risultante da AT
- la presenza di atti straordinari (cessione, fitto azienda o ramo d'azienda, atti dispositivi relativi a diritti reali su beni immobili, fusioni, scissioni ecc...) con riferimento ai cinque anni precedenti alla dichiarazione di fallimento o (se precedente) all'effettiva cessazione dell'attività

2.2 Le comunicazioni del curatore fallimentare al pubblico ministero nell'immediatezza della sentenza di fallimento - questionario

Al fine di consentire al Giudice Delegato di disporre di un primo quadro informativo sulla base degli elementi fino ad allora acquisiti ed al Pubblico Ministero di valutare tempestivamente i profili di rilevanza penale e di porre eventualmente in essere già nell'immediatezza del fallimento atti investigativi e, laddove appaia utile con riferimento a condotte distrattive, iniziative cautelari reali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l.f. e nel termine di giorni 30 dalla data della dichiarazione di fallimento, il curatore segnala al giudice delegato e alla Procura della Repubblica, anche senza attendere la presentazione della relazione ex art.33 L.F., comma 1, l.f., fatti significativi come la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione del fallimento o l'assenza, la mancata presentazione o l'irreperibilità degli amministratori o concreti elementi informativi dai quali emerge già in modo evidente la distrazione di beni e la possibilità d'intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri.

Con la medesima nota scritta (riportante il numero del procedimento iscritto nel registro modello 45 relativo al fallimento) il curatore evidenzia in modo adeguato i fatti che rilevano per l'individuazione delle responsabilità, segnala subito anche eventuali ostacoli frapposti o comunque condotte ostative alle attività di ricostruzione e verifica contabile come il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili intestate alla fallita, in modo da consentire al P.M. di valutare la loro acquisizione nell'ambito di un'attività d'indagine.

Ai fini innanzi indicati il curatore compila la prerelazione secondo il questionario concordato tra Tribunale e Procura della Repubblica e lo invia alla mail: *massimo.bernardi@giustizia.it* della Procura della Repubblica (con spazio disponibile fino a 5 mega)

Nello stesso fascicolo l'indicato personale della Sezione di Polizia Giudiziaria inserisce gli ultimi bilanci dell'impresa, la relativa visura storica del Registro delle Imprese ed il prospetto dei collegamenti societari e delle cariche e partecipazioni dei soci ed amministratori dell'ultimo triennio.

2.3 La presentazione da parte del curatore fallimentare della relazione ex art.33 L.F.

La relazione ex art. 33, comma 1, L.F. è redatta dal curatore fallimentare sulla base dello schema concordato tra Tribunale e Procura della Repubblica e periodicamente aggiornato con il contributo dei curatori fallimentari (con particolare attenzione all'individuazione della perdita effettiva del capitale sociale e della veridicità degli ultimi bilanci, all'analisi critica delle operazioni straordinarie e dei rapporti infragruppo e con parti correlate, alla coerenza tra risultanze contabili e inventario, alla congruità dei valori di cessione dei beni ed alla verifica di anomalie nelle relative movimentazioni finanziarie).

La relazione così strutturata va depositata con tutti i relativi allegati, tenuto conto della

sua complessità e dell'essenzialità degli elementi informativi che emergono dall'accertamento del passivo, entro 60 giorni dalla chiusura dello stato passivo, fermo rimanendo il deposito della relazione parziale nel termine previsto dall'art.33 L.F.

Fino a quando non sarà completamente attuato l'inserimento del pubblico ministero nel sistema del P.C.T., con l'attivazione della relativa consolle, la relazione ex art.33 L.F. in formato cartaceo, con tutti i relativi allegati, è trasmessa dalla cancelleria o inviata direttamente dal curatore fallimentare alla segreteria della Procura della Repubblica entro tre giorni il suo deposito presso la cancelleria fallimentare all'indirizzo mail: *massimo.bernardi@giustizia.it*. Alla relazione ex art.33 L.F. è sempre allegata copia dello stato passivo.

3. i rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero nelle diverse fasi della procedura di concordato preventivo

3.1 fase di preconcordato ex art.161 c.6 L.F.

Copia del ricorso con la domanda del c.d. concordato in bianco e dei bilanci allegati sono tempestivamente trasmessi o posti a disposizione della Procura della Repubblica in formato elettronico e/o cartaceo, anche con la collaborazione del ricorrente (fino a quando non sarà attuato l'inserimento del pubblico ministero nel sistema del P.C.T.). A seguito della trasmissione è iscritto un procedimento nel registro modello 45 il cui numero di ruolo è comunicato alla cancelleria fallimentare.

Il commissario giudiziale, se nominato, segnala immediatamente alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art.165 c.5 L.F. eventuali circostanze che appaiono indiziarie di pregresse o attuali condotte distrattive o altri fatti che possono interessare le indagini penali, tenuto conto che il pubblico ministero ai sensi dell'art.238 L.F. può aprire un procedimento penale ed iniziare le indagini per reati fallimentari prima che sia aperta una procedura concorsuale.

3.2 fase di ammissione del concordato

Al deposito del ricorso contenente la proposta di concordato preventivo il ricorrente deposita in cancelleria, copia in formato cartaceo del ricorso e della relazione di attestazione ex art.161 c.3 L.F. e copia su supporto informatico di tutti gli altri allegati. La cancelleria pone a disposizione della Procura della Repubblica, anche con la collaborazione del ricorrente (fino a quando non sarà attuato l'inserimento del pubblico ministero nel sistema del P.C.T.) i predetti documenti.

Il provvedimento con cui il Tribunale accoglie o rigetta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo è tempestivamente comunicato al pubblico ministero.

3.3 Fasi successive

Nel corso delle successive fasi quando viene a conoscenza di circostanze che "possono

interessare ai fini delle indagini preliminari”, con riferimento sia ai reati fallimentari sia ad altri reati, il commissario giudiziale le segnala subito alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art.165 c.5 L.F..

In questa prospettiva un particolare rilievo assumono le verifiche e valutazioni che il commissario deve necessariamente compiere nel redigere la parte della relazione ex art.172 L.F. relativa alle “utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie”, posto che gli elementi eventualmente evidenziati come *fumus* dell’azione di responsabilità (in particolare l’avvenuto mascheramento della perdita del capitale ai fini della prosecuzione dell’attività, con conseguente aggravamento del dissesto, desumibile spesso dalla radicale rettifica dei valori delle attività e delle passività rispetto ai bilanci di esercizio che emerge dallo stesso piano concordatario) e dell’azione revocatoria presentano sempre una valenza indiziaria rispetto ai reati fallimentari e quindi interessano in ogni caso “ai fini delle indagini preliminari”.

Al fine di assicurare che il commissario compia sempre le verifiche e valutazioni relative alle “utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie” ed al fine di agevolare l’individuazione del punto in sede di lettura della relazione il Tribunale richiederà che nelle relazioni ex art.172 L.F. sia in ogni caso contenuto uno autonomo paragrafo specificamente dedicato a questa parte.

Benché la relazione ex art.172 L.F. sia trasmessa al pubblico ministero ai sensi dell’art.161 L.F. quando emergono nel corso della sua redazione queste circostanze che “possono interessare ai fini delle indagini preliminari” il commissario ai sensi dell’art.165 c.5 L.F.. deposita in ogni caso un autonomo atto di segnalazione presso la Procura della Repubblica fornendo gli elementi utili alle indagini a sua conoscenza ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari illustrati nella relazione ex art.172 L.F. Analoga modalità operativa il Tribunale richiederà ai commissari con riferimento alle relazioni ex art.173 L.F.

4. le determinazioni del pubblico ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della massa dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta

Affinché l’azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori sia accompagnata nel maggior numero di casi possibili da un concreto ed apprezzabile risultato soddisfacente per la massa dei creditori, favorendo in tal modo l’attuazione della finalità delle procedure concorsuali ed assicurando nel contempo una tutela del bene giuridico offeso non solo sanzionatoria, nel corso delle indagini sarà posta una particolare attenzione a ricorrere, ogni qual volta ne emergano i presupposti con riferimento a beni di significativo valore, allo strumento della misura cautelare reale.

Allo scopo il curatore, senza attendere il deposito della relazione 33 L.F., segnalerà immediatamente gli eventuali elementi che depongono per la distrazione di singoli beni o dell’azienda nel suo complesso ed ogni notizia utile per il loro sequestro.

Nella stessa prospettiva il pubblico ministero, salvo che per fatti di particolare tenuità, subordinerà sempre il consenso al patteggiamento ex art.444 c.p. a concrete condotte

riparatorie del danno da parte degli imputati.

Costituiscono allegati del presente protocollo i seguenti documenti:

All.1: schema di prerelazione;

All.2: relazione standard ex art.33 L.F.;

All.3: linee guida per la compilazione della relazione ex art.33 L.F.

Il Presidente del Tribunale

dott. Domenico De Facendis

Il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica

dott. Roberto Rossi

Il Presidente del COA

avv. Giovanni Stefani

Il Presidente dell'ODCEC

dott. Elbano De Nuccio

Il Presidente della IV Sezione Civile

dott.ssa Raffaella Simone

Il Sostituto Procuratore

dott. Giuseppe Dentamaro



**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE FALLIMENTARE**

QUESTIONARIO - PRIMA RELAZIONE EX ART.33, COMMA 1, L.F.

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA FALLITA:

NUMERO DEL FALLIMENTO:

DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO:

1. Istanze di fallimento.

hanno presentato istanza di fallimento: _____.

2. accesso alle sedi dell'impresa

2.1. accesso alla sede legale

effettuato in data _____

non effettuato per le seguenti ragioni: _____

Esito:

sede in locali di proprietà dell'impresa;

sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;

sede presso il seguente studio professionale / società di servizi:

impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell'impresa:

2.2. accesso all'eventuale sede operativa:

effettuato in data _____

non effettuato per le seguenti ragioni: _____

Esito:

sede operativa in locali di proprietà dell'impresa:

sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa: _____ ;

2.3 accesso alle eventuali sedi secondarie:

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

effettuato nelle seguenti date: _____

non effettuato per le seguenti ragioni: _____

Esito:

sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa: _____ ;

sedi secondarie in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti:

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/ delle seguente/ seguenti imprese:

3. acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

effettuata

non è stata effettuata per le seguenti ragioni:

completa:

non completa:

Regime di contabilità adottato: _____

Scritture acquisite:

libro giornale aggiornato al _____

schede contabili aggiornate al _____

libro degli inventari aggiornato al _____

libri IVA aggiornati al _____

libro cespiti ammortizzabili aggiornato al _____

libro contabilità di magazzino aggiornato al _____

libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al _____

Modalità di acquisizione documentazione:

in formato cartaceo: su supporto informatico:

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti (in particolare **verificare se il "depositario" delle scritture contabili, qualora esistente, sia in possesso delle medesime**)

modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:

Libri sociali:

libro verbali assemblee aggiornato al _____

libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al _____

libro verbali collegio sindacale aggiornato al _____

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

4. richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti della fallita mediante lettere di circolarizzazione (da effettuarsi solo in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili della Società fallita) :

- non effettuata perché non necessaria; ;
- non effettuata perché fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti della fallita: ;
- effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti: ;
- effettuata ma non ancora trasmessi i documenti richiesti: ;
- iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste ai fini della relazione ex art.33 L.F.:

5. accesso al cassetto fiscale:

- effettuato
- non è stato effettuato per le seguenti ragioni:
 - sono stati individuati atti registrati
 - non sono stati individuati atti registrati

6. accesso al cassetto previdenziale (da effettuarsi al fine di individuare i rapporti di lavoro esistenti o esistiti. Non sarà quindi obbligatorio l'accesso nel caso in cui il Curatore disponga già di tutta la documentazione necessaria)

- effettuato
- non è stato effettuato per le seguenti ragioni:


7. acquisizione copia degli atti registrati:

- effettuata non effettuata perché non risultano atti registrati
- non effettuata perché non necessaria l'acquisizione sarà effettuata a breve

8. acquisizione copia della documentazione bancaria, sfruttando l'elenco riepilogativo dei rapporti bancari/finanziari messi a disposizione:

- rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio;
- richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi;
- richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni ma non ancora trasmessi;

Iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altro documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione:



- azione giudiziale;
- esposto alla Banca d'Italia;
- richiesta d'intervento del PM;
- altro:

9. acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate:

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva;

10. acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori e dei soci della fallita dell'ultimo biennio in altre imprese:

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva;

11. audizione degli amministratori della società;

- effettuata
- gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni: _____
- gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati;
- il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perché gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati;
- è stata / sarà richiesta la convocazione da parte della locale Polizia Giudiziaria;
- in sede di audizione è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione;

12. audizione di dipendenti o altre persone informate;

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- prevista l'audizione a breve termine;



13. informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo nell'ultimo quinquennio (si indichino specificatamente i periodi delle cariche: data di nomina, data di cessazione, bilanci approvati ecc. ecc.)

14. prime informazioni su società controllate o partecipate dalla fallita e su società controllanti o collegate alla fallita e sulla struttura dell'eventuale gruppo:

15. informazioni su altri fallimenti che presentano profili di collegamento con il fallimento (con indicazione dell'ufficio giudiziario e del curatore fallimentare):

16. prime informazioni sul compimento di operazioni straordinarie nei cinque esercizi antecedenti il fallimento (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o di rami d'azienda, conferimenti di assets aziendali ecc)

17. prime informazioni sul compimento di operazioni con parti correlate (art. 2426 comma 2 c.c. che indica i soggetti da considerarsi parte correlate ad es. persona stretto familiare dell'amministratore)

18. prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi:

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, initials 'MS' in the middle, a signature 'A' below it, and another signature 'bf' further down. At the bottom right, there are two more distinct handwritten marks, possibly initials or a signature.

19. prime indicazioni in ordine all'ammontare, allo stato stimabile, del passivo fallimentare e alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (Erario ed Enti Previdenziali, Fornitori, Banche, Dipendenti, Altri) anche eventualmente, allo stato, solo in termini di previsione di prevalenza: ;

20. prime indicazioni sulla struttura e il presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (con evidenziazione, in presenza di azienda o ramo aziendale, se è oggetto di affitto e del numero dei dipendenti):

21. informazioni sui rapporti pendenti:

22. informazioni sui giudizi pendenti in cui è parte l'impresa fallita:

23. prime indicazioni in base ad un raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi ed i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore con prima evidenziazione delle voci che si ritengono di fare oggetto di esame critico approfondito, con relative verifiche contabili, ai fini della relazione ex art.33 L.F. finale nella prospettiva dell'eventuale retrodatazione della perdita

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, several smaller initials, and a signature at the bottom.

del capitale e nelle prospettive dell'individuazione di eventuali condotte distrattive o dissipative o di condotte di bancarotta preferenziale o di aggravamento del dissesto. Si utilizzino (appena disponibili) possibilmente gli indici reddituali/finanziari/patrimoniali indicati dall'ordine dei commercialisti sull'emersione della crisi separando il periodo c.d. in bonis da quello di crisi/insolvenza (In buona sostanza, Il Curatore dovrà indicare se dalla comparazione delle principali poste di bilancio degli ultimi esercizi emergano andamenti anomali, che potrebbero rivelarsi indicativi di condotte distrattive o volte a protrarre indebitamente la vita dell'impresa):

24. prime indicazioni, allo stato possibili, in ordine alle cause del dissesto:

25. Accertamento di elementi che potrebbero sostenere il compimento delle seguenti operazioni:


- Trasferimento di fatto dell'azienda (ipotizzato, ad esempio, in base al fatto che buona parte dei dipendenti prestino la propria attività in un'altra compagine che svolge la medesima attività della fallita);
- Trasferimento dell'azienda o ramo aziendale a prezzo non congruo;
- sottrazione di beni strumentali;
- Vendita di beni strumentali a prezzi non congrui;
- Mancato rinvenimento dei beni oggetto di locazione finanziaria;
- Cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o per corrispettivo non congruo;
- Utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo;
- Svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo;
- Rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo o altre compagini comunque correlate, senza congrua giustificazione economica;
- Accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica;
- Acquisto di beni a prezzo non congruo;




- Fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. dei creditori per incongruità dei valori dichiarati:
- Pagamenti preferenziali verso una determinata topologia di creditori (es. Istituti di Credito):
- Aggravamento del dissesto conseguente ad un'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, senza presentare istanza di fallimento in proprio:
- Ricorso al credito bancario pur in una situazione di già evidente decozione;
- Sistemático mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e agli enti previdenziali):
- altre fattispecie anomale, meritevoli di segnalazione

Bari,

Il Curatore Fallimentare

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'SA', a small star-like mark, the initials 'FB', and finally a large, stylized signature.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**

**SCHEMA STANDARD
DELLA RELAZIONE EX ART. 33 L.F.**

Handwritten notes and signatures on the right margin:
g
SA
A
H
P
a

ABSTRACT

1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE

- 1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche
- 1.2. Attività svolta e sedi legali e operative
- 1.3. Periodo di operatività dell'azienda
- 1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o sull'appartenenza a gruppi
- 1.5. Individuazione dell'inizio dello stato di dissesto

2. LO STATO DELLA CONTABILITA' E DEI LIBRI SOCIALI

- 2.1. Contabilità mancante
- 2.2. Contabilità consegnata in parte
- 2.3. Contabilità attendibile solo apparentemente
- 2.4. Attività aziendale durante il "black out contabile"

3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO

- 3.1. Indicazione sommaria dei dati
- 3.2. Le categorie di creditori
 - 3.2.1. *I fornitori*
 - 3.2.2. *I lavoratori*
 - 3.2.3. *Banche e altri istituti di credito*
 - 3.2.4. *Debiti erariali e previdenziali*
 - 3.2.5. *In particolare l'IVA*
- 3.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio

4. ANALISI DEI BILANCI

- 4.1. Immobilizzazioni materiali
- 4.2. Immobilizzazioni immateriali
- 4.3. Partecipazioni
- 4.4. Crediti
- 4.5. Magazzino
- 4.6. Patrimonio netto
- 4.7. Confronto volume d'affari/risultati di bilancio

5. PERDITA del CAPITALE SOCIALE e AGGRAVAMENTO del DISSESTO

6. OPERAZIONI SOSPETTE

- 6.1. Operazioni straordinarie
- 6.2. Operazioni con parti correlate
- 6.3. Spese anomale
- 6.4. Altre operazioni sospette

7. GLI AMMINISTRATORI


7.1. L'amministratore delegato

7.2. Il collegio sindacale

7.3. Il procuratore

7.4. Il professionista

7.5. Ultime considerazioni

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a set of initials, and another large, stylized signature.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**

**LINEE GUIDA PER TRATTARE GLI
ASPETTI PENALI DELLA RELAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE FALLIMENTARE**

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

INTRODUZIONE

La relazione ex art. 33 L.F., che per la legge deve essere redatta dal curatore fallimentare, è indirizzata al Tribunale, ma è anche un atto di notevole interesse per il P.M., perché costituisce spesso la “*notitia criminis*” da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali di cui agli artt. 216 L.F. e segg. **E’ quindi essenziale che contenga una certa quantità e specie di dati e che segnali, con concisa precisione, i fatti che possono integrare le fattispecie incriminatrici.** E’ comunque importante che indichi quelle circostanze fattuali idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria.

Sono state pertanto predisposte **le presenti linee guida, rivolte al curatore fallimentare** (“*mutatis mutandis*”, anche a figure analoghe, come il commissario di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il commissario governativo delle grandi imprese in crisi e il commissario giudiziale nominato a seguito di approvazione di concordato preventivo) e che verranno **periodicamente aggiornate**, anche sulla base delle concrete esperienze e dunque delle segnalazioni che perverranno soprattutto dai curatori fallimentari e in genere dal mondo delle professioni.

Si è volutamente ommesso di indicare un termine entro il quale si dovrebbero fornire le informazioni di cui sotto, nella convinzione che le procedure concorsuali siano talmente eterogenee da sconsigliare “ingessature” in rigide scansioni temporali. Va da sé che la comunicazione al PM di dati e informazioni necessarie per l’avvio delle indagini penali riveste carattere di **urgenza** e che, non appena sarà in grado di fornirli con i necessari requisiti di completezza, il curatore non dovrà indugiare per nessuna ragione. L’obiettivo è in ogni caso quello di indicare alle predette figure istituzionali ciò che comunque per la Procura della Repubblica deve essere presente nella relazione art. 33 L.F., nella comune convinzione che ciò **agevolerà le indagini penali** e anche il **giusto riconoscimento delle pretese risarcitorie** della procedura e, per essa, del ceto creditorio.

In ogni caso la relazione dovrà esordire con un cappello introduttivo, un vero e proprio **ABSTRACT di dieci/quindici righe** contenente: tipo di impresa, approssimative dimensioni del passivo, previsioni di massimo di realizzo, ricorrenza (o meno) di fatti di penale rilevanza (che si andranno poi a dettagliare) al fine di dare una visione immediata e di sintesi della tipologia di dissesto

La **numerazione e la titolazione dei paragrafi che seguono dovrà essere utilizzata come schema standard** della relazione, al fine di facilitare la lettura ai destinatari: il Giudice Delegato, il P.M. e poi il Giudice delle indagini Preliminari e il Tribunale giudicante e, ovviamente, la stessa difesa dell’imputato di bancarotta. Si raccomanda l’utilizzo dello schema anche laddove non fosse applicabile al caso di specie indicando succintamente le ragioni della non applicabilità.

1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE

Handwritten signatures and initials are present on the right margin of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature at the top, followed by initials, and another signature further down. The marks are in black ink and vary in style, some being more cursive and others more blocky.

In questa sezione si riporteranno i dati preliminari e quelli identificativi che il curatore deve riferire al Giudice Delegato e al P.M. al fine di renderlo edotto delle principali caratteristiche dell'impresa fallita.

1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche sociali

Vanno innanzi tutto forniti i dati relativi alla costituzione dell'impresa, alle modifiche dell'atto costitutivo, alle variazioni del capitale, ai mutamenti della compagine societaria. Verranno anche riportate indicazioni preliminari sulle cariche sociali (cfr. più in dettaglio alla sezione 7): nomi, generalità e indirizzi (conosciuti) degli amministratori, indicando le scansioni temporali delle rispettive cariche, dei sindaci (se presenti) e della società di revisione (se a suo tempo incaricata). Sarà inoltre opportuno:

- riportare dati precisi in ordine agli indirizzi del debitore (là ove cercato, sia prima che dopo la sentenza di fallimento)
- appurare presso il registro delle imprese se gli esponenti abbiano partecipazioni o rivestano cariche in altre società, specie se a loro volta fallite (in questo caso sarà opportuno uno scambio di informazioni con i relativi curatori)
- verificare che gli esponenti ufficiali non siano delle c.d. "teste di legno"; cosa che potrebbe palesarsi allorché il loro nome ricorra in un numero spropositato e irrealistico di aziende


1.2. Attività svolta e sedi, legali e operative

E' importante che venga riportato l'oggetto sociale come lo si ricava dall'atto costitutivo o dai successivi eventuali mutamenti, ma più ancora **l'attività che in concreto è stata svolta dall'imprenditore**, distinguendo per esempio, se era una immobiliare di mero possesso o se invece realizzava costruzioni; il genere di beni o servizi che offriva, specificando se li produceva o li intermediava; se svolgeva attività finanziaria, nel qual caso, con quali prodotti era presente sul mercato; se lavorava con l'estero e più in genere su mercati internazionali o aveva una clientela per lo più locale; etc..

Quanto alla sede, oltre al dato formale della sede legale, occorre riferire dove l'impresa avesse gli insediamenti produttivi; dove fossero gli uffici preposti alla contabilità o, se tenuta da professionista esterno, alla prima nota; se avesse sedi di rappresentanza; se avesse filiali in altre città o all'estero; se i locali erano gli stessi dove aveva sede legale e/o svolgeva attività imprenditoriale anche altro ente (e in questo caso, riferire degli eventuali legami).

1.3. Periodo di operatività dell'azienda

E' importante conoscere **da quanto tempo e per quanto tempo l'impresa ha veramente svolto attività economica** e se, all'atto del fallimento, era ancora operativa. In caso contrario, sarà necessario sapere da quanto tempo era "ferma" e, qualora all'epoca del fallimento fosse in liquidazione, se sono state svolte operazioni estranee a una normale attività di liquidazione o comunque, da considerarsi anomale. Sono dati ricavabili sia da bilanci e contabilità (se depositati/presentata), sia dalle insinuazioni al passivo dei creditori, sia dalla "voce" di dipendenti, soci, controparti o gli stessi esponenti. Decisivo sarà in ogni caso sapere se sono state poste in essere



operazioni impegnative sul piano economico/finanziario in epoca in cui l'impresa era/appariva inoperosa.

1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o l'eventuale appartenenza ad un gruppo

Va subito chiarito se l'impresa operava individualmente, ovvero se era inserita in un gruppo. Nel qual caso, occorre specificare la sua posizione riguardo ai rapporti di cointeressenza e di partecipazione e all'operatività in concreto svolta; riferendo per esempio se all'interno del gruppo le era attribuita una funzione particolare o le era riservato un campo specifico di attività. In ogni caso occorrerà riferire se altre società del gruppo sono fallite (a Bari o altrove). Analoghe informazioni saranno riferite anche in presenza di un gruppo di mero fatto, quando cioè non vi erano (o erano nominalmente del tutto trascurabili) veri e propri rapporti di partecipazione, ma tutte le imprese facevano capo a un unico centro di interessi.

L'inquadramento della società fallita all'interno del gruppo o centro di interessi (come più in dettaglio si esporrà nella sezione 6) sarà strumentale all'analisi:


- ✓ **dei rapporti commerciali con le parti correlate**, al fine di verificare l'effettività delle prestazioni rese o delle cessioni di beni e la congruità dei corrispettivi pattuiti
- ✓ **dei rapporti finanziari tra le parti correlate**, come la modalità di regolazione dei debiti-crediti scaturenti dalle transazioni commerciali; l'esistenza di finanziamenti; l'evoluzione del rapporto debito/credito e il confronto con le transazioni finanziarie; l'esistenza di compensazioni
- ✓ **delle operazioni straordinarie**: scissioni, fusioni, conferimenti e/o compravendite di rami d'azienda, di immobili, di marchi e brevetti, di partecipazioni, e/o di altri *asset* strategici.

1.5. L'individuazione dell'inizio del dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo "di crisi"

Una volta ricostruita a grandi linee la vita societaria è importante individuare il periodo in cui la società è **entrata in stato di crisi**; aspetto che quasi mai è rilevabile dalla lettura dei bilanci. Infatti, quando gli amministratori rendono manifesto lo stato di crisi della società esponendolo in un documento pubblico, significa che le difficoltà economico-finanziarie hanno raggiunto dei livelli irreversibili, ostativi alla continuità aziendale. L'inizio dello stato di difficoltà finanziaria, quindi, potrebbe essere collocato anche alcuni anni prima ed essere stato celato mediante l'attuazione di manovre di bilancio, operazioni straordinarie o vari artifici contabili.


Le difficoltà finanziarie di una impresa sono rilevate da diversi segnali, quali i ritardi nei pagamenti degli stipendi e delle imposte e la presenza di insoluti nel pagamento di rate di rimborso di finanziamenti, nonché da informazioni esterne quali gli accertamenti dell'Agenzia Entrate.

Quindi, inquadrato il periodo in cui l'impresa ha iniziato a manifestare difficoltà finanziarie, si può procedere a suddividere la vita aziendale in due periodi, **ante e post crisi**, poiché l'inizio della crisi rappresenta uno spartiacque tra due cicli di vita aziendale e tale suddivisione è utile per comprendere le reali motivazioni che sottendono alle scelte degli amministratori. Infatti, in un periodo in cui l'impresa opera in pieno equilibrio economico-finanziario ci si deve aspettare che le operazioni straordinarie siano state generate da esigenze strategiche. Di contro, in un periodo di crisi le esigenze aziendali mutano radicalmente, le problematiche finanziarie investono tutti i settori, e gli amministratori si preoccupano maggiormente di tenere in vita l'azienda e proseguire l'attività. In tale



secondo periodo, quindi, le operazioni realizzate sono dettate, in prevalenza, da due diverse esigenze, entrambe rilevanti in ambito penale fallimentare:

- l'una, che riguarda soprattutto il periodo iniziale della crisi, è l'**esigenza di celare il dissesto** non rendendolo manifesto all'esterno; quindi operazioni che hanno lo scopo di migliorare i dati di bilancio, coprire una perdita, evitare che il patrimonio netto si azzeri
- l'altra, generalmente più prossima al fallimento, ossia in un periodo in cui le dimensioni della crisi hanno raggiunto un livello di gravità da non renderla più reversibile, è l'**esigenza di sottrarre gli asset aziendali dall'attivo fallimentare**

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is written vertically and appears to be 'A. F. S. P.'.

2. LO STATO DELLA CONTABILITÀ E DEI LIBRI SOCIALI

In questa sezione sono riportati gli aspetti contabili che andranno riferiti al GD e al PM. Si raccomanda di non limitarsi a un asettico elenco dei documenti contabili e dei libri sociali presenti, di quelli assenti o di quelli riportanti dati scorretti o falsi o non verificabili; perché occorre fornire **elementi concreti per valutare l'esistenza o meno di indizi di bancarotta documentale (fraudolenta o colposa).**

Si intendono per elementi concreti quelli di seguito esposti.

2.1. In caso di contabilità mancante

Qualora la documentazione aziendale non sia stata reperita, occorre **riferire dettagliatamente l'attività svolta nel tentativo di rintracciarla**, le ricerche che sono state esperite e le risposte che sono state fornite dall'imprenditore, dai suoi dipendenti o dai suoi professionisti. Qualora risulti che libri, registri e schede sono custodite altrove (dal professionista, dagli ex sindaci, dal proprietario dei locali, dalla Guardia di Finanza, etc..), si riferiranno le attività svolte in merito, indicando se si ritiene necessario un pertinente e mirato intervento del P.M. Qualora la contabilità manchi perché non si è trovato nessuno in grado di rispondere alla domanda dove sia e in genere in caso di irreperibilità dell'imprenditore, si riferiranno le ricerche che sono state attivate, con tutti i dati raccolti su residenza, domicilio o dimora (anche estere); dati relativi anche a colui che comunque potrebbe essere in grado di riferire circostanze utili al rintraccio dell'imprenditore e/o della documentazione.

2.2. In caso di contabilità consegnata in parte

E' necessario **un elenco dettagliato degli elementi che fanno difetto**. Non può infatti sfuggire che l'importanza del "pezzo mancante" varia a seconda del genere di attività svolta dalla fallita; perché, ad esempio, l'assenza del libro cespiti ammortizzabili, per una società commerciale che lavora in locali in affitto, con pochi apparecchi d'ufficio, non è certo decisiva per contestare la bancarotta documentale; a differenza del caso di un'impresa di costruzioni. La stessa mancanza del libro soci può rivestire un significato grave quando si sospetta che non tutto il capitale sottoscritto sia stato versato; meno in altre situazioni. In ogni caso, va specificato se è stato trovato il libro giornale e le schede contabili (e i registri fiscali qualora l'impresa godesse del regime di contabilità semplificata); se v'è continuità nel tempo o vi sono "buchi" temporali; se il piano dei conti è sufficientemente dettagliato (adeguato alla società fallita e al genere di impresa) per ricavare sufficienti informazioni sul movimento degli affari; se v'è positivo riscontro con i movimenti finanziari descritti nella documentazione bancaria.

2.3. In caso di contabilità solo apparentemente attendibile e completa

Sarà utile **elencaire tutte le anomalie riscontrate** nell'esame contabile, concentrandosi su quelle "sostanziali"; quelle cioè che, a prescindere se rispettino o meno la normativa specifica e i principi contabili, inducono il sospetto di una tenuta fraudolenta della contabilità. In altri termini, occorre chiarire dove e in che cosa la contabilità è ritenuta inattendibile o alterata; e anche a che scopo ciò sarebbe stato fatto. Il tutto naturalmente in chiave di verosimiglianza, senza dover certamente raccogliere dati di assoluta sicurezza. In una materia di tale vastità qualsiasi casistica dettagliata sarebbe gioco forza incompleta.


Certamente però rivestono **particolare interesse** per le funzioni del P.M.:

- l'eccessiva consistenza e le movimentazioni inverosimili della cassa
- l'utilizzo della cassa come contropartita per l'incasso di crediti, la vendita di cespiti, i prelievi dal c/c o tramite assegni o bonifici, etc...
- l'omessa contabilizzazione di conti bancari (ovviamente se erano attivi)
- l'omessa svalutazione di crediti pacificamente non più incassabili
- la presenza della posta "fatture da emettere" in diversi esercizi con valori fissi o in progressivo aumento.
- l'omessa contabilizzazione di crediti incassati
- l'immotivata svalutazione di crediti (con il conseguente giro a perdita), specie qualora se ne avvantaggino parti correlate o clienti "amici"
- l'immotivata svalutazione di immobilizzazioni immateriali, specie qualora tali *asset* risultino trasferiti di fatto a terzi o a parti correlate
- la progressiva capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni in corso, senza procedere nei vari esercizi alla corrispondente quota di ammortamento
- l'incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto di rivalutazioni non consentite, ovvero a seguito di imputazione di disavanzo di fusione ovvero a seguito di conferimento
- l'inconciliabilità (per dimensioni rilevanti) tra scritture di apertura e chiusa dei conti nei vari esercizi; specie del magazzino
- l'assenza di una parte delle merci rispetto alle risultanze contabili o alla contabilità di magazzino (se prevista dalla normativa);
- l'eccessiva capitalizzazione di costi per le società immobiliari, i cui beni in costruzione costituiscono rimanenze;
- l'eccessiva valutazione dei lavori in corso (in base ai s.a.l.) per le società con commesse ultra annuali
- le uscite finanziarie con giustificazioni inverosimili o sospette o comunque del tutto estranee all'attività dell'impresa
- i rimborsi a soci, per i quali non vi sia immediato riscontro di un precedente finanziamento
- gli storni di fatture attive privi di giustificazione o ragionevolezza

2.4. In caso di attività aziendale durante il periodo di "black out" contabile

Vanno accuratamente segnalati i casi in cui si accerti che l'impresa ha svolto attività aziendale (assunzione di obbligazioni, effettuazione di pagamenti, compra/vendite di beni, restituzione di prestiti, etc...) **in epoca "non coperta" da un'adeguata e coerente contabilizzazione**; cosa che in genere si ricava dalle insinuazioni al passivo, dall'esame della movimentazione bancaria, dalle dichiarazioni delle persone informate (dipendenti, fornitori, concorrenti, esponenti bancari, etc...), da sentenze intervenute con controparte la società fallita, etc... E questo - si badi bene - anche qualora si tratti di operatività che, per genere ed entità, va riconosciuta come del tutto regolare (perché il debito pagato era reale, gli acquisti/vendite sono avvenuti a prezzi adeguati, le garanzie rilasciate andavano effettivamente prestate). E' infatti la circostanza che tale operatività non possa essere ricondotta a un impianto contabile coerente l'elemento che desta allarme e contrassegna l'area di rischio penale, dove si colloca la bancarotta (fraudolenta) contabile.

3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO



3.1. Indicazione sommaria dei dati

Occorre innanzitutto fornire quelle cifre che indichino immediatamente **le dimensioni (e di conseguenza la gravità) del dissesto**. Dunque, lo sbilancio tra attivo recuperato o recuperabile e passivo accertato o accertabile. E' evidente che non sempre si potrà essere precisi, poiché i dati possono variare a seconda delle circostanze. Per esempio, non è ancora terminata la fase di verifica dei crediti (che in certe vicende concorsuali può durare moltissimo e/o presentare notevoli difficoltà); si attendono insinuazioni tardive; il debito in prededuzione è in via di definizione; la realizzazione dell'attivo è lungi dall'essersi conclusa; vi sono variabili inevitabili, come la possibile comparsa di nuovi creditori (il Fisco per esempio); l'esito di giudizi in cui la società "in bonis" era coinvolta e che non sono stati interrotti; le incerte previsioni del "fatturato" in caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio; le oscillazioni del mercato che suggeriscono l'attesa nella realizzazione dei cespiti; le incertezze nel recupero dei crediti; l'imprevedibilità dell'esito di giudizi e azioni.

Tuttavia, se non si potranno fornire dati stabili, si potranno indicare stime attendibili; il che sarà sufficiente alla Procura della Repubblica per collocare il dissesto in **una scala di gravità** e calibrare così tempi e modi delle indagini.


3.2. Le categorie di creditori

A parte l'ovvia distinzione tra creditori privilegiati e chirografari, in prededuzione o postergati, occorrerà distinguere a seconda delle possibili categorie in cui i crediti possono raggrupparsi. Ai fini dell'identificazione delle possibili fattispecie di reato (e di conseguenza su come indirizzare le indagini), è difatti importante considerare che, a prescindere se chirografari o privilegiati, assistiti o meno da garanzia, **non tutti i crediti, penalmente parlando, hanno lo stesso "peso"**. In assenza di contabilità, per esempio, sarà decisivo sapere se i fornitori vantano crediti per beni o per servizi. Infatti solo nel primo caso si potrà ipotizzare che i beni non siano stati rivenduti o immessi nel ciclo della produzione e che quindi sia stata commessa una bancarotta per distrazione. Il debito verso banche avrà una certa valenza "penale" se sorto a seguito di messa a disposizione di somme (scoperto di conto o sconto di carta commerciale); avrà altro significato se relativo a garanzie prestate per debiti di terzi. I debiti verso l'Erario e l'INPS sono poi, ai fini dell'indagine penale, assai eterogenei (cfr. punto 3.2.4).

3.2.1. *I fornitori*

Oltre alla necessaria distinzione beni/servizi, sarà utile specificare se si trattava dell'acquisto di beni strumentali alla vita dell'impresa o se facevano parte della movimentazione di magazzino. In ogni caso è importante capire se si trattava di beni o servizi essenziali o funzionali per l'attività aziendale, o di dubbia utilità, quando non addirittura voluttuari; in ogni caso, (prendendo a prestito le categorie della normativa IVA), se inerenti o meno. Settore a parte è quello dei beni di terzi: debiti sorti per contratti di leasing o noleggio, per i quali è ovviamente indispensabile comunicare se il bene è stato o meno ritrovato. In ogni caso l'indicazione il più possibile dettagliata di che genere di bene di terzi si trattava è importante, perché diversa è la valenza "penale" di un veicolo o di un importante macchinario non ritrovato, da quella di un arredamento d'ufficio che magari è stato "rottamato" per degrado o obsolescenza (inutile rammentare che eventuali responsabilità contrattuali non rivestono alcun interesse per il PM.).

3.2.2. *I lavoratori*



Il P.M. sarà certamente interessato a sapere se stipendi e salari dei lavoratori non sono stati più corrisposti. Intanto conoscere quando l'azienda non è stata più nemmeno in grado di pagare le maestranze, sia operarie, che di concetto, servirà a tracciare una indiscutibile linea di confine tra stato di difficoltà e stato di insolvenza. In secondo luogo un lavoratore restato senza paga è un'ottima fonte di informazioni in merito - al di là di quello che dicono le carte - a cosa accadeva in azienda, su chi prendeva veramente le decisioni, se esisteva una contabilità parallela, se ci sono depositi, magazzini o crediti non scoperti, etc...

Nella categoria debiti verso lavoratori sarà poi importante evidenziare il TFR, anche se il credito azionato è dell'INPS in surroga. Il trattamento di fine rapporto, infatti, significa per l'imprenditore l'obbligo di accantonare somme di denaro, che (al pari dell'IVA) non sono sue, ma di altri. Non si nasconde che il più delle volte, nella vita delle imprese, regna sovrana la confusione tra attività proprie e altrui e che finanziariamente tutto confluisce nello stesso "calderone". Ciò non toglie che l'omesso rinvenimento da parte del curatore della liquidazione dei suoi lavoratori può costituire sintomo di distrazione ai sensi dell'art. 216 L. Fall. (sempre che l'imprenditore non sia in grado, contabilità alla mano, di dimostrare l'effettivo utilizzo nell'interesse dell'impresa di tali somme).

3.2.3. Banche e altri istituti di credito

Occorrerà distinguere i rapporti finanziari passivi tra:

- ✓ mutui assistiti da ipoteca
- ✓ finanziamenti a medio/lungo termine
- ✓ anticipi su c/c o scoperti di c/c
- ✓ sconti di fatture e altra "carta commerciale"
- ✓ garanzie personali o reali per debiti di terzi
- ✓ ogni altro genere di rapporti che dovrà essere sommariamente descritto

Non sfuggirà infatti che il più delle volte il debito verso banche sorge perché esse hanno messo a disposizione dell'imprenditore del denaro e occorre che la contabilità chiarisca quale utilizzo ne è stato fatto. Oscurità e carenze in questo settore non sono ammesse e, se esse non significano in tutti i casi la distrazione di tali somme, possono però contribuire al giudizio di radicale inattendibilità della contabilità. Quanto ai debiti "da garanzia", sarà importante conoscerne entità, epoca in cui sono sorte e più che altro il soggetto nei cui interessi furono concesse. L'assenza di una forte motivazione aziendale nella concessione di ipoteca o fidejussione a terzi può infatti significare **dissipazione** (condotta alternativa e di pari rilevanza della distrazione).

3.2.4. Debiti erariali e previdenziali

E' inutile sottolineare come non pagare tasse, tributi e contributi costituisca una grave violazione di legge, che espone l'impresa a ulteriori oneri per interessi e sanzioni. Ma non solo: in presenza di un "debito pubblico" dell'impresa di rilevanti dimensioni e/o di notevole incidenza nel complesso dello stato passivo, è configurabile il reato di **bancarotta impropria**, di cui all'art. 223 /2° co.n.2 L. Fall. Dal che l'importanza di fornire al P.M. dati chiari e certi in relazione a questo genere di debiti concorsuali.

Come è noto le esposizioni erariali e contributive sono caratterizzate dalla scansione annuale, poiché i crediti insinuati al passivo sono raggruppati dallo stesso creditore "pubblico" per anno. Questo non accade in vero quando l'insinuazione si basa su cartelle esattoriali, ma il dato è comunque facilmente ricavabile dal cassetto fiscale. Anche in questa categoria è però essenziale **raggruppare i rapporti per sub categorie**:

- ✓ l'IVA, distinguendo il capitale dalle sanzioni e dagli interessi

- ✓ le ritenute, distinguendo se operate per conto di lavoratori autonomi o dipendenti
- ✓ le imposte dirette a carico dell'impresa (IRES, IRAP) o altri tributi (ICI, TARI, TOSAP, varie imposte locali, etc...) o altri carichi fiscali (multe, sanzioni, etc...)
- ✓ la previdenza, distinguendo se per contributi o TFR in surroga

L'IVA in particolare merita un discorso a parte. Come è noto, questa imposta grava sul consumatore/utilizzatore finale del bene o servizio ed è neutra per il produttore o per chi scambia/intermedia il bene o servizio. Nondimeno tutti i soggetti della filiera produttiva e commerciale sono tenuti a pregnanti obblighi di fare e dichiarare, poiché fungono da esattori temporanei per conto dell'Erario: incassano l'imposta versata dal cliente e, previa compensazione con quella pagata al fornitore, riversano la differenza al Fisco (ovvero, dichiarano un credito IVA e ne chiedono il rimborso). L'omesso "riversamento", in determinati condizioni, comporta la violazione della norma penale dettata dall'art. 10ter D.L.vo 74/2000. In ogni caso versare l'IVA costituisce un obbligo importante per il contribuente e infatti, specie nell'attuale "epoca economica", rappresenta una voce preponderante (a volte la più consistente) degli stati passivi delle procedure concorsuali. Sarà quindi necessario innanzi tutto determinare quanta parte del credito insinuato dall'Erario fa riferimento al "capitale", vale a dire la somma che si sarebbe dovuta versare e non lo si è fatto; e quanta parte fa riferimento alle sanzioni e agli interessi, perché queste ultime voci hanno certo avuto l'effetto di aggravare il dissesto.

Già da quanto detto, si comprenderà con quanta attenzione il curatore fallimentare debba trattare questa voce del passivo.

Ma v'è di più.

L'IVA non è denaro dell'imprenditore, ma del Fisco; denaro che l'imprenditore ha incassato con l'incarico di riversarlo all'Agenzia delle Entrate. Omettendo di farlo, se ne è appropriato, al pari che se l'impresa fosse, per esempio, un agente incaricato di incassare i soldi dei clienti del mandante. Non inganni la fungibilità, caratteristica tipica del denaro. Sarà pure normale che l'impresa versi tutto, prezzo e imposta, nello stesso conto corrente, ma il prezzo incassato dal cliente va annotato in un conto contabile diverso da quello destinato all'IVA. **Fungibilità finanziaria, dunque, ma non contabile.**

Ora, non ci si nasconde che l'IVA non versata può essere stata impiegata per pagare i fornitori o per ridurre l'indebitamento verso il sistema bancario o per effettuare degli investimenti. In tali casi resterebbe il reato fiscale, non quello concorsuale. Ma di tutto ciò (anche dell'eventuale impiego per pagare dei creditori altrettanto privilegiati, quali i dipendenti) **deve trovarsi riscontro nella contabilità;** in una contabilità completa, corretta e intellegibile.

In conclusione, le informazioni che il curatore dovrà dare al P.M. sono le seguenti: quanta parte del debito IVA insinuato fa riferimento a somme che si sarebbero dovute versare e non lo si è fatto; e se, in base alla contabilità, è possibile stabilire che uso, aziendale o meno, è stato fatto di tali denari. Starà poi al P.M. valutare la sussistenza o meno del reato in base al consueto canone dell'onere probatorio: è l'imprenditore, tramite la sua contabilità (che era obbligato a tenere), colui che deve dare prova dell'impiego "aziendale" dell'IVA non versata quando l'impresa era "in bonis". Se non vi riesce, dovrà guardarsi dall'accusa di bancarotta per distrazione.

3.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio

Si tratta di un'informazione di carattere generale, di cui il P.M. potrebbe servirsi per comprendere il grado di coinvolgimento dei singoli amministratori, specie in presenza di mutamenti nella compagine amministrativa; o per conoscere grado, misura e tempi dell'impegno dei soci; o infine per individuare eventuali pagamenti preferenziali. Si pensi al caso dei debiti verso banche, che un tempo erano magari consistenti e che si sono progressivamente azzerati. Ovvero ai finanziamenti soci che, ai sensi dell'art.

2467 c.c., vanno postergati. In questi casi, ove la condotta si collochi in un periodo in cui la società era sciolta nello stato di insolvenza, si tratterebbe di bancarotta preferenziale.

Handwritten signatures and initials:
A vertical column of handwritten marks, including a large flourish at the top, followed by initials that appear to be "AS", "R", "A", and "P" from top to bottom.

4. L'ANALISI DEI BILANCI

L'esame comparata dei bilanci rappresenta il punto di partenza per l'accertamento dei fatti che potrebbero assumere rilevanza nel versante penale e va orientato a un duplice obiettivo:

- a) cogliere i segnali che denunciano **l'inattendibilità della rappresentazione di bilancio** (e che impongono le conseguenti rettifiche); cosa che consentirà di individuare il momento temporale in cui si è verificata una perdita incidente sul capitale sociale (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), tale da rendere obbligatoria l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 2484 e 2485 c.c.
- b) individuare gli **andamenti anomali di talune specifiche poste** che, in certi casi, esprimono altrettante sottostanti anomalie gestionali, rispetto alle quali (muovendo dai bilanci e dalle scritture contabili) si potranno scoprire eventuali comportamenti illeciti specifici (condotte distrattive, preferenziali, ecc.) commessi nell'epoca precedente alla manifestazione della crisi.

Ove possibile, sarà opportuno procedere ad analizzare i bilanci degli ultimi 5 esercizi, esponendo i risultati in uno schema consequenziale, grazie al quale si evidenzino gli scostamenti dalla normalità riguardo ad una serie di voci (più oltre esemplificate). Le anomalie vanno valutate a seconda che, a giudizio del curatore, esse fossero volte a mascherare la perdita del capitale sociale, ovvero a occultare distrazioni e dissipazioni. In particolare sono importanti le oscillazioni di valore (in positivo o negativo) prive di ragione. E ovviamente vanno segnalate se di entità rilevante.

Dato atto di quanto sopra, la metodologia di accertamento dei fatti che potranno rilevare ai fini della applicazione delle norme citate, può essere schematizzata nelle analisi che si articolano in due passaggi.

Primo passaggio


Riclassificare i bilanci d'esercizio in forma scalare per consentire sia l'immediata percezione della composizione, della struttura e dell'evoluzione delle poste patrimoniali, con particolare riguardo alla stratificazione del passivo (chirografario/privilegiato); sia della ripartizione del risultato economico d'esercizio nei diversi margini reddituali intermedi. E' necessario che gli stati patrimoniali ed i conti economici esponano oltre che i valori assoluti, anche le corrispondenti grandezze percentuali, idonee a consentire una disamina più efficace della situazione aziendale e della sua evoluzione nel tempo.

Secondo passaggio

Approfondire l'analisi sulla attendibilità della rappresentazione di bilancio delle principali poste di bilancio di seguito elencate.

4.1. Immobilizzazioni materiali

Immobili o macchinari il cui valore a bilancio varia nel corso del tempo senza una spiegazione; senza in altri termini che si possa invocare l'obsolescenza del macchinario, la perdita di valore sul mercato, il mutamento del regime urbanistico, etc...;



4.2. Immobilizzazioni immateriali

Marchi, brevetti, “know how”, il cui valore di bilancio anche in tal caso muta in modo significativo senza apparente ragione o spiegazione; senza quindi che il mercato dei beni marchiati o brevettati abbia subito una rilevante e durevole flessione

4.3. Partecipazioni

Partecipazioni (ovviamente non quotate), il cui valore a bilancio subisce oscillazioni che non trovano giustificazione nei risultati di esercizio delle partecipate o nella variazione del loro capitale sociale, tenendo conto ovviamente della percentuale di partecipazione e del significato che essa aveva per l'azienda fallenda.

4.4. Crediti

Ovviamente il valore complessivo dei crediti varia a seconda se vengono incassati, se la loro esigibilità si fa problematica (si può fare ricorso alle categorie del mondo bancario tra crediti incagliati o sofferenti), se al contrario si arricchiscono con garanzie, se invece vanno in tutto o in parte a perdita. Anomalie si potranno rilevare se le variazioni non trovano giustificazione in vicende intrinseche del rapporto o in eventi esterni (fallimento del debitore).

4.5. Magazzino

La variazione del valore del magazzino, se non è dovuta al normale flusso delle vendite/acquisti, può derivare da eventi esterni (distruzione o deterioramento) o da flessione nell'appetibilità commerciale (merce diventata obsoleta o fuori moda). Le norme fiscali sul punto dettano procedure precise, la cui ingiustificata violazione già di per sé costituisce un indice di anomalia.

4.6. Patrimonio netto

Occorre esaminare l'evoluzione della posta al fine di individuare operazioni straordinarie, operazioni sul capitale, rivalutazioni, etc.

4.7. Confronto tra volume di affari e risultati di bilancio

Un enorme incremento del volume d'affari diviene sospetto se viaggia di pari passo con la flessione del risultato di bilancio, specie se in presenza di una struttura aziendale (all'epoca) solida e ben organizzata, di una compagine imprenditoriale apparentemente capace e attiva e di un genere di prodotti o servizi a suo tempo apprezzati sul mercato. Non ci si nasconde che l'intenzionale incremento del fatturato non deve per forza produrre un utile di esercizio; anzi, può rappresentare proprio la ragionevole reazione dell'imprenditore di fronte ai primi segnali di crisi; segnali che magari solo lui percepisce. E che tutto quindi rientra nella normalità; “ergo” nella liceità. Ma se questa non è più la fotografia di un anno, ma il film di un quinquennio, allora le cose cambiano e occorre

Handwritten signatures and initials in black ink are present on the right margin of the page, extending vertically from the top to the bottom. The signatures are stylized and appear to be written in a cursive or shorthand style.

approfondire una situazione di fatto che potrebbe mascherare condotte illecite ex artt. 216 e segg. L.
Fall.

g. b.
18
A
H
F

5. PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO

Come è noto, l'accertamento del momento in cui, a seguito di perdite, si sono verificati i **presupposti di cui agli artt. 2447 e 2482 *ter* cod. civ.** rileva in sede di responsabilità civile avuto particolare riguardo all'accertamento degli eventuali effetti pregiudizievoli causati dalla prosecuzione dell'attività. Le modalità di determinazione di tali effetti pregiudizievoli sono controversi in dottrina e giurisprudenza, tra chi sostiene l'utilizzazione del criterio della differenza tra i "netti patrimoniali" come misura di sintesi del danno provocato dalla prosecuzione dell'attività, e chi contrappone la necessità di procedere alla ripartizione del danno, suddividendolo in modo "analitico" nelle singole operazioni che lo compongono.

Non è ovviamente questa la sede per approfondire la questione, anche se essa rileva pur sempre in campo penale allorché si tratti di contestare la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217 n.4 L. Fall.), ovvero la bancarotta impropria per falso in bilancio (art. 223/2° co. n.1 L. Fall., in rel. art. 2621 c.c.). In particolare, nel secondo caso assume rilevanza il legame eziologico tra il falso (ad esempio diretto ad occultare una perdita del capitale sociale che avrebbe imposto lo scioglimento della società) e il dissesto; legame che potrebbe sussistere anche quando il falso ha mascherato una situazione di crisi, la quale, in assenza di un tempestivo intervento, è irreversibilmente degenerata, "dilatando" le dimensioni del dissesto medesimo.

Ciò premesso, occorrerà accertare, con giudizio di elevata probabilità logica, l'esistenza di un rapporto di causalità tra falso e dissesto e, dal punto di vista operativo, apportare ai bilanci societari dei vari esercizi in esame le rettifiche connesse alle varie poste - tenuto conto in particolare di quelle elencate nel precedente capitolo - ricalcolando i patrimoni netti ed i corrispondenti risultati d'esercizio.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there is a long, sweeping signature, followed by a shorter signature, then a small mark resembling a stylized 'A', then a signature that looks like 'H', and finally a large, bold signature at the bottom.

6. OPERAZIONI SOSPETTE

Secondo il vocabolario della lingua italiana, una cosa è sospetta quando desta diffidenza e offre motivo di dubitare; aggiungerei, dubitare che significhi quello che appare, ovvero che abbia i presupposti o lo scopo o gli effetti che dichiara. Ciò vuol dire che è tale non solo l'operazione chiaramente preordinata a uno scopo illecito, ma anche quella che potrebbe esserlo. Inutile ricordare che, se al curatore non spetta il giudizio sulla sussistenza del reato, spetta tuttavia **il compito di fornire al P.M. una traccia**, una pista per scoprire se è stata commessa una distrazione o è stato eseguito un pagamento preferenziale o se si è intenzionalmente preordinato il dissesto. Di seguito si elencano le aree in cui più frequentemente ci si potrà imbattere in situazioni che destano sospetto.

6.1. Operazioni straordinarie

Le scissioni e le cessioni d'azienda sono certamente operazioni in sé del tutto legittime e talvolta utili all'impresa. Si pensi al tentativo di salvare un ramo aziendale florido e produttivo, che rischia di venire travolto dal dissesto della società. Oppure a quando si è agito con l'obiettivo di salvare l'immagine di un settore che gode di una buona reputazione, staccandolo dal corpo principale dell'impresa, ormai screditato tra banche e fornitori e in genere sul mercato. Obiettivi legittimi, si diceva, che possono realizzarsi con operazioni più ardue, come la scissione o più snelle, come la cessione d'azienda. E la scelta tra una o all'altra strada difficilmente potrebbe essere censurata, perché va pur sempre ricondotta alla sfera di autonomia dell'imprenditore.

Però che "il prezzo sia giusto"!


Occorre in altri termini che l'uscita del "ramo buono" non si risolva in un danno per i creditori restati in quello compromesso; un evento negativo e illecito che l'imprenditore può evitare stabilendo valori congrui per la cessione d'azienda o un canone adeguato per la sua locazione. Nel caso della scissione occorre tener conto che, per i debiti non desumibili dal progetto di scissione, risponde in solido anche la società scissa (art. 2506 bis comma 3° c.c.), con il potenziale coinvolgimento nell'insolvenza e nella bancarotta anche degli esponenti della società scissa. Inoltre, il prezzo o il canone vanno pagati effettivamente; nelle condizioni contrattuali devono inserirsi misure volte ad assicurare il più possibile l'adempimento delle obbligazioni del compratore/conducente; nell'atto di trasformazione della società, qualora il concambio sia rimandato al futuro, bisogna che siano state inserite delle garanzie.

E occorre infine che, nella malaugurata ipotesi dell'inadempimento, gli amministratori abbiano agito giudizialmente, con tempestività ed efficacia.

Ebbene, saranno ulteriori segnali sospetti i legami personali, familiari e di (altri) affari tra le controparti; l'improvvisa comparsa di un concorrente, capace di insinuarsi nella fetta di mercato dell'impresa; il subitaneo e ingiustificato abbandono della clientela; l'inspiegabile fuga delle maestranze, specie di quelle intellettuali o specializzate; il subentro del nuovo soggetto commerciale nei contratti di locazione di uffici e stabilimenti; l'uso di un logo identico o simile; l'utilizzo degli stessi agenti e intermediari; il ricorso alle stesse prassi commerciali e agli stessi messaggi pubblicitari.

Insomma, il nuovo che in tutto (o in molto) prende il posto del vecchio.

Quanto sopra varrà ovviamente anche per le cessioni di fatto dell'azienda; i casi in cui, senza accordi e ovviamente senza corrispettivi, un settore è di fatto trasmigrato sotto l'ala di terzi (spesso un concorrente o una parte correlata). Qui la distrazione è "*in re ipsa*", ma va da sé che questo genere di operazioni non avvengono alla luce del sole. Tuttavia potrebbero essere individuate, qualora si riscontrino situazioni appunto "sospette"; per esempio, notando che aziende concorrenti si sono



inspiegabilmente ingrossate, acquisendo dall'oggi al domani clienti, macchinari o maestranze qualificate proprio in corrispondenza del degrado dell'impresa in procinto di fallire. In questo caso sarebbero utili le voci di lavoratori e fornitori, i quali potrebbero essere ascoltati dal curatore; in alternativa, i loro dati (nomi e indirizzi) potrebbero essere comunicati al P.M.

6.2. Operazioni con parti correlate

Di parti correlate (siano persone fisiche o giuridiche) tratta innanzi tutto l'art. 2427/22bis c.c. nel momento in cui stabilisce che le operazioni tra esse debbano essere menzionate nella nota integrativa al bilancio. Il principio contabile internazionale IAS 24 specifica cosa si intenda per rapporto di correlazione. Poiché nello IAS 24 si stabilisce che la correlazione tra soggetti sussiste anche quando uno ha un'influenza notevole sull'altro, la CONSOB, con delibera 17221 del 12.03.2010, ha chiarito cosa si intende per influenza notevole.

Ciò premesso, ai fini che qui interessano, si può dire che un'operazione intervenuta tra parti correlate non è in alcun modo formalmente illecita, tuttavia **contiene "in nuce" il sospetto di una manovra mascherata in frode ai creditori**. Una casistica sarebbe oltremodo impervia. Lumi tuttavia si possono trovare nel principio contabile (nazionale) OIC 12, che riporta alcuni esempi di emblematiche operazioni con parti correlate. In aggiunta o a chiarimento si possono ricordare:

- ✓ il rilascio di garanzie personali o reali tra società infragruppo
- ✓ la fornitura di beni o servizi a prezzi onerosi o a condizioni giugulatorie
- ✓ la concessione di prestiti e le altre operazioni finanziarie infragruppo (idem)

Come detto, in questo genere di operazioni non v'è in sé nulla di illecito. Però occorre ponderarle bene, perché **possono nascondere un significato diverso da quello che appare** e più che altro, produrre effetti negativi per la massa creditoria. E dunque, in presenza del rilascio di una fidejussione, della concessione di un prestito o della vendita sottocosto di un bene o servizio a favore di una società del gruppo bisogna innanzi tutto verificare in quale reciproca posizione si trovano i due enti. Perché se è ragionevole (e quindi lecito) che la capogruppo garantisca le partecipate, ovvero le favorisca con prestiti a condizioni di favore, o acquisti a prezzi maggiorati, c'è da chiedersi il perché di tale generosità se l'operazione si svolge nel senso inverso, dalla partecipata alla partecipante. Nel primo caso, infatti, la garante /mutuante/acquirente ha un interesse forte a favorire la garantita/mutuataria/venditrice; un interesse ragionevole e lecito, perché per lei significa proteggere il valore di un proprio *asset*. Nel secondo caso, invece, non v'è nessuna sensata ragione perché la società "madre" debba venire favorita a scapito dei creditori della società "figlia".

Se poi tra i due enti non vi è un rapporto partecipativo, ma sono solo avvinti da un comune interesse (che il più delle volte coincide con l'interesse dei soci/amministratori), l'illiceità di questo genere di operazioni diviene indiscutibile.

6.3. Spese anomale


Spese (per beni o servizi) cioè di cui non si capisce il senso; spese, in altri termini, che non si inseriscono in alcuna dimensione, presente (es. funzionamento dell'impresa all'epoca in cui furono sostenute) o futura (es. investimenti, diversificazione, approdo in nuovi mercati). Anche in questo caso una casistica sarebbe inevitabilmente incompleta e si lascia quindi al curatore il giudizio sull'anomalia di tali spese. Due ambiti in particolare si vogliono però sottolineare:

- ✓ le consulenze
- ✓ i progetti

specie se l'anomalia deriva dal mancato rinvenimento (in tutto o in significativa parte) del "prodotto" di tali servizi: le relazioni conclusive delle consulenze cioè, o i disegni, schemi, tabelle prospetti e quant'altro dei progetti.

6.4. Altre operazioni sospette

La restituzione dei finanziamenti concessi dai soci è un'area delicata, visto quel particolare genere di creditore che è indiscutibilmente il socio (specie se collocato in posizione dominante). Oppure l'acquisto e la più o meno immediata rivendita di beni, di titoli, di merci, spesso dovendo successivamente contabilizzare delle minusvalenze. O ancora, la stipula di contratti di locazione per fornire l'azienda di un appartamento, senza che vi fosse alcuna necessità di una foresteria, di un'abitazione di lusso, magari in località turistiche, o guarda caso funzionali al coniuge, ai figli, all'amante....



7. GLI AMMINISTRATORI

La bancarotta è un reato proprio: ne rispondono solo i titolari di carica, secondo le definizioni del codice civile; cioè gli amministratori di diritto. Può però essere chiamato a rispondere di questo reato chi è stato amministratore in via di fatto e che ha cioè svolto gli stessi compiti, ha esercitato gli stessi poteri, ha diramato le stesse direttive del "capo" e tale è stato considerato sia all'interno (dipendenti e collaboratori), che all'esterno (clienti e fornitori). Ma sarà responsabile (ai sensi dell'art. 110 c.p.) anche chi, senza essere né l'uno, né l'altro, presta il suo aiuto all'uno e/o all'altro; aiuto che può atteggiarsi in molti aspetti: ispirando la condotta delittuosa, suggerendo i modi per mascherarla, predisponendo le condizioni indispensabili per la sua realizzazione, prestandosi a trasferire, sostituire, nascondere, reinvestire (riciclare in altri termini) il provento, istruendo sui modi migliori per realizzare o anche solo ottimizzare il risultato, etc... Il tutto naturalmente con la piena consapevolezza che così facendo si distrae attivo dell'impresa in frode ai creditori; esito che, ancorché non voluto, viene accettato. Anche in questi casi la casistica è infinita e non si ritiene possibile riportarla. Pure qui, però il curatore deve sapere che avrà nell'A.G. (il giudice delegato e soprattutto per questi aspetti penali, il P.M.) il migliore e più efficace dei consulenti.

L'importante sarà in ogni caso fornire al P.M. tutti i dati che gli occorreranno per **inquadrare la realtà delle funzioni, dei poteri e dei rapporti tra le persone, che di fatto o di diritto, hanno gravitato ai vertici dell'impresa.** Qualche osservazione specifica:

7.1. L'amministratore delegato

Quando vi è un amministratore delegato, occorre specificare il contenuto e i limiti della delega. Bisogna che il P.M. sappia se costui era il "*dominus*" solo per determinati aspetti della vita aziendale, oppure se, per quanto autorevole, era un semplice "*primus inter pares*". Nel secondo caso, infatti, gli altri amministratori risponderanno al suo pari delle condotte illecite poste in essere dal consiglio di amministrazione. Se però a costui erano stati delegati tanti e tanto pregnanti poteri, da porlo in condizioni di assoluta preminenza, potrebbe dubitarsi della consapevolezza in capo agli altri.

7.2. Il collegio sindacale

In quanto titolari di carica, i sindaci (non i supplenti, è ovvio) possono certamente essere ritenuti corresponsabili dei reati concorsuali. Avendo pregnanti doveri di controllo e decisivi poteri di intervento, se non hanno segnalato le operazioni distrattive, ne rispondono sul piano oggettivo in base all'art. 40 c.p. (non aver impedito un evento che sia ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). Ovviamente, se sul piano civilistico, la responsabilità è indiscutibile, su quello penale il semplice concorso nel aver cagionato il fatto non basta; occorre la consapevolezza, poiché stiamo ovviamente trattando di reati dolosi. Occorrerà dunque approfondire questi aspetti:

- ✓ esaminare con attenzione i libri del collegio sindacale e i verbali delle riunioni del c.d.a. ai quali abbiano partecipato i sindaci
- ✓ sentire i dipendenti, specie quelli addetti alla contabilità
- ✓ acquisire gli appunti e brogliacci delle verifiche
- ✓ sondare le mail intercorse tra i pc aziendali e quelli dei sindaci

7.3. Il procuratore

Se l'imprenditore aveva rilasciato delle procure, occorrerà anche in questo caso specificarne contenuto e limiti. Certe procure sono talmente ampie da sfiorare la delega di funzioni amministrative, col risultato di **trasformare di fatto il procuratore in un amministratore**; con le intuibili conseguenze sul piano della responsabilità penale. In quest'ottica sarà importante anche verificare se la procura ha avuto una lunga durata e/o è stata rinnovata o modificata/integrata; così come accertare quale fosse il compenso concordato, i vantaggi assicurati, quelli di fatto conseguiti, etc...

7.4. Il professionista

Avvocati, commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro e le mille figure di esperti o "facilitatori" forniscono un servizio di consulenza e assistenza, talvolta di rappresentanza, altre volte di intermediazione verso altri "esperti". Non sono certo titolari di carica per rispondere dei reati dei loro clienti. E neanche con la disciplina del concorso di persone nel reato potrebbero essere "attinti" dal procedimento penale.

Però c'è un però.

Si immagini l'"esperto" che non si è limitato a dare la sua consulenza, ma **ha dettato passo dopo passo l'intera manovra**, tramite la quale un bene, un diritto, una somma, etc... è stata portata illecitamente fuori dalla società; e si immagini che lo abbia fatto ben consapevole di presupposti e conseguenze. In definitiva, se non è stato l'ispiratore della manovra, quanto meno è stato colui che l'ha ideata e ne ha reso possibili gli effetti.

Ovvero, si pensi all'"esperto", il cui ruolo in azienda si è talmente dilatato nel tempo, nello spazio e negli strumenti materiali e immateriali della società, da farlo diventare un amministratore di fatto, dopo aver scalzato o aver affiancato con ruolo preponderante i vecchi amministratori. O ancora, l'"esperto" che di fronte alla proposta del cliente di effettuare un'operazione con potenziali (e chiari) effetti distrattivi, lungi dallo sconsigliarla o anche solo di prospettare l'illiceità o pericolosità, la approva e poi la conduce personalmente in porto; magari ottenendo di giovarsene in prima persona a titolo di compenso extra.


In un buon repertorio di giurisprudenza sul concorso di persone nel reato si potrebbero trovare ancora molti altri casi.

7.5. Ultime considerazioni

E' intuibile che, per avere un quadro preciso e veritiero su chi governava e con chi governava, sui rapporti effettivi tra le varie figure emerse attorno alla vita dell'impresa quando era ancora "*in bonis*", sui poteri veramente esercitati e sui conseguenti vantaggi in concreto ottenuti, non sempre ci si potrà accontentare della forma. E la ragione è intuibile: talvolta i libri sociali, i certificati camerali, la corrispondenza ufficiale, le carte regolari insomma, non dicono il vero; o quanto meno non sempre lo dicono tutto. In questo campo l'approfondimento investigativo del P.M. diviene sempre più simile a una **classica indagine su un crimine comune**.


Ebbene, il curatore potrà fornire agli inquirenti un importantissimo sostegno grazie ai pregnanti poteri di cui è investito nell'ambito dell'azienda fallita.

Egli ha infatti la possibilità di accedere all'intero sistema informativo dell'impresa; e non solo riguardo ai libri contabili e alle annotazioni, anche informali, che rinverrà in sede. Egli ha accesso a ogni genere di informazione che riguarda l'impresa e che dovessero trovarsi nei rispettivi locali. Sono informazioni che potrà per esempio ricavare:




- dagli apparecchi elettronici (pc, tablet, smart phone, chiavette usb, hard disk, cd/dvd, etc...) che rinverrà in luogo, anche se affidati o in uso al personale o agli esponenti societari
- rivolgendosi al di fuori del ristretto ambito aziendale (funzionari di banca, fornitori, il proprietario dei locali, i vicini del piano di sotto, etc....)
- interpellando i dipendenti e gli stessi amministratori, con le forme dettate dalla L. Fallimentare, non diversamente di quanto avrebbero potuto/dovuto fare i sindaci

E' più che altro, si raccomanda il ricorso a una dose di robusto buon senso; quello grazie al quale si è in grado di capire **se l'amministratore ufficiale abbia o meno le competenze, le esperienze e le capacità** (lo "standing" in altri termini) adeguate al genere e alle dimensioni dell'impresa che dice di aver condotto.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, then a signature with a horizontal line through it, then a signature that looks like 'H', and finally a signature that looks like 'B'.

INDICE

INTRODUZIONE	p. 2
1. UN INQUADRAMENTO PRELIMINARE	p. 3
1.1. <u>Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche</u>	
1.2. <u>Attività svolta e sedi legali e operative</u>	
1.3. <u>Periodo di operatività dell'azienda</u>	
1.4. <u>Informazioni sul centro di interessi e/o sull'appartenenza a gruppi</u>	
1.5. <u>Individuazione dell'inizio dello stato di dissesto</u>	
2. LO STATO DELLA CONTABILITA' E DEI LIBRI SOCIALI	p. 6
2.1. <u>Contabilità mancante</u>	
2.2. <u>Contabilità consegnata in parteù</u>	
2.3. <u>Contabilità attendibile solo apparentemente</u>	
2.4. <u>Attività aziendale durante il "black out contabile"</u>	
3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO	p. 8
3.1. <u>Indicazione sommaria dei dati</u>	
3.2. <u>Le categorie di creditori</u>	
3.2.1. <i>I fornitori</i>	
3.2.2. <i>I lavoratori</i>	
3.2.3. <i>Banche e altri istituti di credito</i>	
3.2.4. <i>Debiti erariali e previdenziali</i>	
3.2.5. <i>In particolare l'IVA</i>	
3.3. <u>Evoluzione dei debiti nel quinquennio</u>	
4. ANALISI DEI BILANCI	p. 12
4.1. <u>Immobilizzazioni materiali</u>	
4.2. <u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
4.3. <u>Partecipazioni</u>	
4.4. <u>Crediti</u>	
4.5. <u>Magazzino</u>	
4.6. <u>Patrimonio netto</u>	
4.7. <u>Confronto volume d'affari/risultati di bilancio</u>	
5. PERDITA del CAPITALE SOCIALE e AGGRAVAMENTO del DISSESTO.....	p. 15
6. OPERAZIONI SOSPETTE	p. 16
6.1. <u>Operazioni straordinarie</u>	
6.2. <u>Operazioni con parti correlate</u>	
6.3. <u>Spese anomale</u>	
6.4. <u>Altre operazioni sospette</u>	



7. GLI AMMINISTRATORI p. 19


7.1. L'amministratore delegato

7.2. Il collegio sindacale

7.3. Il procuratore

7.4. Il professionista

7.5. Ultime considerazioni

A vertical column of five handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, with some featuring loops and flourishes.